

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - LR 31 maggio 2002 n.14.**  
**Disciplina organica dei lavori pubblici.**

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1. Finalità**

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 4<sup>1</sup>, comma 1, n. 9) dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1, e successive modificazioni, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, disciplina con la presente legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale.

**Art. 2. Ambito oggettivo di applicazione della legge**

1. La presente legge si applica ai lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti.

2. Sono fatte salve le disposizioni relative alle opere di competenza esclusiva direttamente realizzate dallo Stato, nonché quelle contenute nelle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

**Art. 3. Ambito soggettivo di applicazione della legge<sup>2</sup>**

1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui dall'art. 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli Enti pubblici economici.

3. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e 36, si applica ai concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio.

4. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE<sup>3</sup> del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,

degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al DLgs 17 marzo 1995 n. 158<sup>4</sup>, e successive modificazioni, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

5. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28, 35 e 36 si applica ai seguenti soggetti:

a) società con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;

b) soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori;

c) società costituite ai sensi degli articoli 116 e 120 del DLgs 18 agosto 2000 n. 267<sup>5</sup>, e successive modificazioni, relativamente a lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.

5 *bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai soggetti privati che realizzano lavori di qualsiasi importo fruanti degli incentivi di cui al Titolo II della LR 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

#### **Art. 4. Regolamento di attuazione**

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della medesima, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in conformità ai principi generali di cui all'art. 1 della LR 20 marzo 2000 n. 7<sup>6</sup>, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

a) libera concorrenza degli operatori;

b) omogeneità e trasparenza delle procedure;

c) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure

- valutative, autorizzatorie e di spesa;
- d) programmazione efficace, finalizzata alla certezza dei tempi e dei costi;
  - e) collaborazione tra la Regione, le amministrazioni pubbliche e le altre stazioni appaltanti;
  - f) separazione delle procedure e delle responsabilità relative a progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici;
  - g) preferenza per la redazione dei progetti da parte degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni;
  - h) nomina del responsabile unico del procedimento.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della presente legge e sono disciplinati i procedimenti amministrativi, con riferimento alle seguenti materie:

- a) organizzazione della stazione appaltante;
- b) programmazione, progettazione, direzione dei lavori, collaudo, supporto tecnico-amministrativo e annesse normative tecniche;
- c) procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici;
- d) attività di valutazione tecnica e autorizzatorie, finalizzate o comunque connesse con la realizzazione di lavori pubblici;
- e) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli incarichi e degli affidamenti, nonché degli atti procedurali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
- f) attività di supporto a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla progettazione e alla direzione dei lavori;
- g) modalità di affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura non disciplinati dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie;
- h) attuazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri e modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici.

3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.

## **CAPO II - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE**

### **Art. 5. Responsabile unico del procedimento**

1. Le amministrazioni aggiudicatrici perseguono come prioritario l'obiettivo di dotarsi di adeguate strutture tecnico-operative in armonia con i principi generali dell'ordinamento in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, nonché secondo quanto disposto dal presente Capo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano, secondo i propri ordinamenti, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 7, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il rispetto degli obiettivi in coerenza con la copertura finanziaria, i tempi di realizzazione del programma e il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala all'amministrazione eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari da qualsiasi vincolo; fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento di cui all'art. 4 disciplina ulteriori funzioni del responsabile del procedimento anche in relazione ai compiti e alle responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, previsti dal DLgs 14 agosto 1996 n. 494<sup>7</sup>, e successive modificazioni.
5. Il responsabile del procedimento deve possedere adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento.
6. Nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo del dipendente nominato responsabile del procedimento, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all'espletamento del relativo mandato anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.<sup>8</sup>
7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815<sup>9</sup>, e successive modificazioni, o alle società di cui all'art. 9, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
8. Qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto

ai lavori programmati, l'amministrazione può nominare responsabile unico del procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 6.

#### **Art. 6. Cooperazione tra Enti**

1. La Regione favorisce forme di cooperazione fra gli Enti locali per la realizzazione di lavori pubblici, mediante:

- a) particolare considerazione nell'assegnazione di finanziamenti per lavori gestiti da strutture comuni, costituite ai sensi del Titolo II, Capo V<sup>10</sup> del DLgs n. 267 del 2000;
- b) supporto tecnico e amministrativo per la costituzione di una struttura tecnica comune tra gli Enti;
- c) partecipazione alle attività consultive della Regione.

#### **Art. 7. Programma triennale dei lavori pubblici<sup>11</sup>**

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.

2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, predispongono e approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete.

3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.

4. Il programma individua gli interventi da attivare sulla base di una relazione illustrativa, dell'inquadramento territoriale di massima, di uno studio di fattibilità tecnico-amministrativa e di identificazione e quantificazione dei bisogni con particolare riferimento al bacino di utenza, di un preventivo di spesa e della individuazione dei presumibili tempi di attuazione. Il programma può essere oggetto di revisione.

5. Nel programma sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'art. 16, comma 10, possono essere

oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria.

6. Il programma e l'elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante; l'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili. Tale disposizione non si applica alla Regione.

7. L'individuazione nel programma dell'intervento costituisce presupposto per l'avvio delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.

8. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a disporre l'erogazione del finanziamento o del contributo, non appena il lavoro, oggetto di incentivi finanziari, viene inserito nell'elenco annuale dell'ente beneficiario.

9. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti con il regolamento di cui all'art. 4. I programmi e gli elenchi approvati sono comunicati all'Osservatorio dei lavori pubblici per il tramite della competente sezione regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5<sup>12</sup> della LR 26 aprile 1999 n. 11. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione a organismi centrali e dello Stato per la verifica della compatibilità del programma con i documenti programmatici vigenti.

10. La programmazione dei lavori pubblici dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere e) ed f), nonché degli Enti pubblici economici è adottata in coerenza con le disposizioni disciplinanti l'attività programmatica e previsionale della spesa. A tal fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. In particolare per la programmazione dei lavori pubblici dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), trovano applicazione le disposizioni di cui alla LR 19 dicembre 1996 n. 49<sup>13</sup>, e successive modificazioni.

#### **Art. 8. Progettazione**

1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale, regionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare deve inoltre consentire l'individuazione dei beni e dei soggetti interessati dalla procedura espropriativa ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, sempre che le modalità per la loro individuazione o per la comunicazione non risultino particolarmente onerose per l'amministrazione procedente.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale, ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino a un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo svi-

luppo del computo metrico estimativo. Sono altresì descritti i criteri di progettazione dei lavori finalizzati alla sicurezza, con l'indicazione della relativa spesa.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente, nonché di apposito piano di manutenzione dell'opera, delle sue parti e dei relativi costi.

6. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e loro coordinamento in fase esecutiva, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

7. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

8. Per i lavori di minore complessità, la cui progettazione non richieda fasi autonome di approfondimento, il progetto definitivo e quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salvo diversa indicazione del responsabile unico del procedimento.

9. L'accesso agli immobili per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato, entro

30 giorni dalla richiesta, dal Sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati.

**Art. 9. Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie**

1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti con la partecipazione di Enti pubblici ai sensi della legislazione vigente, nonché con le modalità di cui all'art. 6;
- c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi sulla base di apposito accordo;
- d) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge n. 1815 del 1939<sup>14</sup> e successive modificazioni;
- e) dalle società di professionisti;
- f) dalle società di ingegneria;
- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f).

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza, progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 6, relativamente alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi.<sup>15</sup>

4. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, nonché di quelle amministrative, finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi le competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico una polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,

nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento di cui all'art. 4, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).

6. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati negli atti di affidamento, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e, in presenza di più prestazioni specialistiche, con l'individuazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le stesse. Oltre alle prestazioni da svolgersi dai professionisti indicati negli atti di affidamento, l'affidatario non può affidare a terzi ulteriori attività, fatta eccezione per quelle relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359<sup>16</sup> del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

8. Per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE<sup>17</sup> del Consiglio, del 18 giugno 1992, e al DLgs 17 marzo 1995 n. 157<sup>18</sup>, e successive modificazioni.

9. Gli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore al valore della soglia comunitaria sono affidati con le seguenti procedure alternative:

a) mediante gara a evidenza pubblica, qualora il valore di stima del servizio richiesto sia compreso tra euro 40.000 e la soglia comunitaria, imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusa;

b) con il metodo della trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di candidati non inferiore a cinque;

c) con incarico fiduciario dell'amministratore, legale rappresentante della stazione appaltante;

d) con incarico fiduciario del responsabile unico del procedimento a liberi professionisti singoli o associati e a società di professionisti, nel caso di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a euro 100.000.

10. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti possono valutare la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

11. Gli affidamenti di cui ai commi 9 e 10 sono ulteriormente disciplinati dal regolamento di cui all'art. 4.

12. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative a essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

13. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione a soggetti esterni, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato.<sup>19</sup>

14. È fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prevedere nei quadri economici dei progetti relativi ai lavori su sedi stradali un congruo importo per indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi.

#### **Art. 10. Sicurezza nei cantieri**

1. Il piano di sicurezza e coordinamento, di cui al DLgs n. 494 del 1996<sup>20</sup> e successive modificazioni, è sviluppato per successivi ap-

profondimenti secondo le fasi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere. Alla progettazione preliminare è allegata una relazione illustrativa contenente le prime indicazioni tecniche ed economiche per la successiva stesura del piano di sicurezza. La progettazione definitiva ed esecutiva è corredata di un computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. Nel piano sono indicati tempi, modalità e procedure per l'attuazione, la contabilizzazione e la liquidazione dei relativi lavori.

2. Le iniziative e le segnalazioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono comunicate al responsabile unico del procedimento per i provvedimenti di competenza, che devono assicurare la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere con le Aziende per i servizi sanitari, con i Comitati paritetici territoriali e con gli altri organismi preposti alla vigilanza intese mirate alla organizzazione di forme di controllo sistematico in cantiere, anche mediante l'utilizzo della banca dati degli appalti pubblici, di cui all'art. 38.

4. Per i lavori pubblici fruente di incentivi trova applicazione l'art. 64.

5. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 40, cura la diffusione della conoscenza della materia e adotta misure per l'acquisizione di adeguati livelli qualitativi di sicurezza presso gli operatori del settore. A tal fine predispone specifici piani annuali di attività.

#### **Art. 11. Incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici**

1. Una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 8, comma 6, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra quanti, tecnici e amministrativi, hanno collaborato alla realizzazione dell'opera. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5%, al netto dei relativi oneri previdenziali e assicurativi posti a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, da ripartirsi esclusivamente

tra i dipendenti, e le relative modalità di erogazione sono stabilite dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Il regolamento dell'amministrazione può stabilire un ulteriore incentivo nella misura massima dell'1%, qualora le attività di responsabile unico del procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori siano tutte espletate dagli uffici di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Le quote parti delle somme corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie. I concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 2, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

3. Il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

4. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici applicano il regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dall'1° gennaio 2003.

#### **Art. 12. Organizzatore generale**

1. I soggetti di cui all'art. 3 che sono tenuti alla realizzazione di lavori pubblici episodicamente e senza continuità e non dispongono al loro interno delle necessarie professionalità possono affidare l'espletamento degli adempimenti di competenza della stazione appaltante a un organizzatore generale.

2. L'affidamento avviene nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di servizi e può avere a oggetto il compimento degli atti propri del responsabile del procedimento e delle procedure dalla fase della progettazione a quelle di affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori, nonché l'attività di progettazione, o parte di essa, e la direzione dei lavori.

3. L'organizzatore generale deve essere in possesso delle professionalità richieste dalla stazione appaltante, con riferimento alle attività che sono affidate all'esterno, e deve prestare le garanzie previste dalle vigenti leggi con riferimento alle prestazioni affidate.

### **CAPO III - REQUISITI DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI**

#### **Art. 13. Qualificazione**

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ai sensi della normativa statale. Per i requisiti di carattere generale dei soggetti esecutori di lavori pubblici e per le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, nonché per i benefici a favore delle imprese in possesso di certificazione di sistemi di qualità, ovvero di loro elementi significativi, trova altresì applicazione la normativa statale vigente in materia.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a far parte di associazioni di stazioni appaltanti pubbliche per la partecipazione azionaria a società organismi di attestazione, nei limiti e con le modalità previste in materia di qualificazione.

#### **Art. 14. Requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici di importo pari o inferiore a quello per cui la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato dalle SOA**

1. Per l'affidamento di lavori di importo complessivo pari o inferiore a quello per cui la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), da realizzarsi con le procedure di cui agli articoli 21, 22 e 23, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Nel subappalto di lavori di importo pari o inferiore a quello per cui la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato dalle SOA, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo del subappaltatore è dimostrato dall'iscrizione dello stesso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché da apposita dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'idoneità tecnico-organizzativa del subappaltatore.

#### **Art. 15. Soggetti ammessi alle gare**

1. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, la disciplina dei consorzi e dei raggruppamenti, nonché i limiti, i divieti e le cause di esclusione dalla partecipazio-

ne alle procedure, sono individuati dalla normativa comunitaria e, per gli aspetti integrativi e attuativi, da quella statale.

2. I soggetti di cui all'art. 3 possono prevedere negli atti di gara, anche informale, la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei lavori, da stipularsi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

#### **CAPO IV - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI E SCELTA DEL CONTRAENTE**

##### **Art. 16. Sistemi di realizzazione di lavori pubblici**

1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto per i lavori in economia.

2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'art. 3, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici;

b) la progettazione esecutiva espletata da uno dei soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettere d), e), f) e g), nonché l'esecuzione dei lavori pubblici qualora questi riguardino:

1) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica presenti particolari complessità in relazione alla tipologia e al valore dell'opera;

2) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

3. L'affidamento dei contratti avviene sulla base del progetto esecutivo fatte salve le ipotesi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo e al comma 1, lettera d) dell'art. 18.

4. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta tra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50% dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili.

5. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

6. Nel caso di realizzazione di lavori pubblici con lo strumento della finanza di progetto di cui al Capo II della LR 6 luglio 1999 n. 20<sup>21</sup>, e successive modificazioni, la concessione è regolamentata dall'art. 4<sup>22</sup> della medesima LR n. 20 del 1999.

7. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ovvero a corpo e a misura; in ogni caso i contratti di cui al comma 2, lettera b), numero 1), sono stipulati a corpo.

8. È in facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.

9. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.

10. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma ai sensi dell'art. 7, comma 5, in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.

11. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'art. 4 disciplina compiutamente le relative procedure.

#### **Art. 17. Criteri di aggiudicazione e Commissione giudicatrice**

1. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata:

a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante procedura ristretta, avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa considera i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare e al sistema di affidamento:

- 1) corrispettivo e sua corresponsione;
- 2) qualità e pregio tecnico dell'opera progettata;
- 3) caratteristiche estetiche e funzionali;
- 4) caratteristiche ambientali;
- 5) costo di utilizzazione e rendimento;
- 6) tempo di esecuzione dei lavori;

- 7) economicità;
  - 8) durata, modalità di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza nell'ipotesi di concessione;
  - 9) eventuali priorità di cui all'art. 24;<sup>23</sup>
  - 10) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
4. Il bando o gli atti di gara indicano l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 3.
  5. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata a una commissione giudicatrice.
  6. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente a effettuare la scelta dell'aggiudicatario o affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali ricoprono cariche di pubblico amministratore in enti del medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
  7. I commissari sono scelti secondo le disposizioni del regolamento di cui all'art. 4, nel rispetto dei criteri di imparzialità e competenza, in armonia con la normativa vigente.
  8. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
  9. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

### **Art. 18. Procedure di scelta del contraente**

1. Le procedure di scelta del contraente sono:

- a) la procedura aperta;
- b) la procedura ristretta;
- c) la procedura ristretta semplificata;
- d) l'appalto-concorso;
- e) la procedura negoziata.

2. La procedura aperta è la procedura in cui ogni imprenditore in possesso dei requisiti di qualificazione può presentare un'offerta; la procedura ristretta è la procedura in cui soltanto gli imprenditori che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta; la procedura ristretta semplificata è la procedura in cui soltanto gli imprenditori direttamente invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta; l'appalto-concorso è la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori e indicano le condizioni alle quali sono disposti a eseguirlo, con facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di negoziare le condizioni del contratto; la procedura negoziata è la procedura in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

3. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del dirigente della struttura regionale competente nella materia dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o a elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha a oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.

### **Art. 19. Procedura aperta**

1. L'autorità che presiede l'incanto dichiara l'asta deserta qualora non siano presentate almeno due offerte, salvo il caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito nel bando di gara di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

#### **Art. 20. Procedura ristretta**

1. Per l'affidamento dei lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria mediante procedura ristretta il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero di concorrenti che si intende invitare. In tale caso, il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo superiore a trenta.

2. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello indicato nel bando, prima di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta dell'impresa da invitare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione del regolamento-tipo regionale, predisposto prima dell'indizione delle gare da parte delle amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneità economico-finanziaria, tipologica e organizzativo-dimensionale dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare. Il regolamento-tipo predisposto dalla Regione si applica alla Regione medesima e agli enti regionali, nonché, fino all'emanazione dei rispettivi regolamenti di attuazione, alle altre amministrazioni aggiudicatrici.<sup>24</sup>

#### **Art. 21. Procedura ristretta semplificata**

1. Nell'affidamento mediante procedura ristretta semplificata l'importo dei lavori messi in gara non può essere superiore a euro 1.500.000.

2. L'amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi della trasparenza e concorrenza.

3. L'affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto. Per gli affidamenti inferiori a 100.000 euro sono invitati almeno cinque concorrenti qualificati. Il regolamento di cui all'art. 4 definisce i criteri di interpello dei concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.<sup>25</sup>

4. Qualora la gara di cui al comma 3 vada deserta, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere ai sensi dell'art. 22.<sup>26</sup>

#### **Art. 22. Procedura negoziata**

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata nei casi previsti

dall'art. 7<sup>27</sup> della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, e con l'osservanza delle modalità previste dalla medesima direttiva, nel caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici affidano lavori con procedura negoziata esclusivamente qualora, per cause non imputabili alla stazione appaltante, non siano utilmente esperibili le procedure aperte o ristrette e in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) qualora ricorrano le circostanze previste dall'art. 41<sup>28</sup> del RD 23 maggio 1924 n. 827;

b) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo del lotto successivo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale;

c) nel caso di appalti per lavori di restauro e manutenzione di beni immobili e superfici architettoniche decorate, di cui al DLgs 29 ottobre 1999 n. 490<sup>29</sup>.

3. Gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata sono motivati e comunicati alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

4. Qualora un lotto funzionale appartenente a un'opera sia stato affidato mediante procedura negoziata, allo stesso appaltatore non può essere assegnato con tale procedura altro lotto in tempi successivi se appartenente alla medesima opera.

### **Art. 23. Lavori in economia**

1. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di euro 200.000.

2. I lavori in economia si possono eseguire:

a) in amministrazione diretta;

b) per cottimo.

3. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del

personale della amministrazione aggiudicatrice; il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

4. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante in un apposito regolamento.

5. Con il regolamento di cui all'art. 4 sono definite le tipologie dei lavori da eseguirsi in economia e le forme di contabilità semplificata dei lavori.

#### **Art. 24. Clausole contrattuali<sup>30</sup>**

1. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'aggiudicatario di mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo di cui all'art. 29.

2. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice eserciti la facoltà di cui al comma 1, ne fa menzione nel bando e negli atti di gara.

#### **Art. 25. Offerte anomale**

1. Negli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per le offerte che appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30<sup>31</sup>, paragrafo 4, della direttiva 93/37/CEE.

2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, esperite ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 e con il criterio di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), trova applicazione il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale.

3. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia l'amministrazione aggiudicatrice procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse previa esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. L'amministrazione procede all'esclusione delle offerte ammesse i cui ribassi siano pari o maggiori della soglia di anomalia come sopra determinata.

4. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

#### **CAPO V - ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**

**Art. 26. Documenti facenti parte del contratto**

1. Sono parte del contratto:

- a) il capitolato generale;
- b) il capitolato speciale;
- c) gli elaborati progettuali individuati dal responsabile del procedimento;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza;
- f) il cronoprogramma.

2. La stazione appaltante è esonerata dall'allegare al contratto i documenti e gli elaborati di cui al comma 1, se li richiama espressamente e in modo inequivocabile nel contratto medesimo.

**Art. 27. Varianti in corso d'opera**

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'art. 1664<sup>32</sup>, comma 2 del Codice civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e segnala altresì l'esito del procedimento.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e).

3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse

dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo alle varianti non può superare per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro il 20% e per tutti gli altri lavori il 10% dell'importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 4 dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, nella misura massima dei quattro quinti dell'importo del contratto.

6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

8. A eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione comprendenti anche gli elementi di carattere economico. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in forma di perizia tecnica e non devono comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata sono ripartite in parti uguali tra la

stazione appaltante e l'appaltatore.

#### **Art. 28. Direzione dei lavori**

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti realizzatori individuano le risorse specialistiche necessarie per espletare la funzione di direzione dei lavori al fine dell'istituzione del relativo ufficio.

2. L'ufficio di direzione dei lavori è costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori per carenza delle necessarie risorse specialistiche, la direzione dei lavori è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

a) progettista incaricato;

b) liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge n. 1815 del 1939<sup>33</sup> e successive modificazioni;

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

4. La situazione di carenza di cui al comma 3 è accertata dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, anche in relazione alla presenza delle forme di cooperazione di cui all'art. 6.

#### **Art. 29. Collaudo**

1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento di cui all'art. 4. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Per i lavori di importo contrattuale non eccedente 1.500.000 euro è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

3. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio per i lavori di importo contrattuale superiore a 1.500.000 euro nei seguenti casi:

- a) quando la direzione dei lavori sia affidata all'esterno;
- b) in caso di opera di particolare complessità;
- c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
- d) in altri casi individuati nel regolamento di cui all'art. 4.

5. Il collaudo non può essere affidato a coloro che sono direttamente intervenuti sui lavori con una attività autorizzativa, di controllo, progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione dell'opera o che abbiano in corso rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito il lavoro. Il collaudatore o i componenti la commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.

6. I requisiti professionali per poter svolgere l'attività di collaudatore, le modalità di nomina e le cause di incompatibilità sono definiti con il regolamento di cui all'art. 4.

7. L'amministrazione aggiudicatrice che per cause non imputabili alla stessa non si trovi nelle condizioni di approvare l'atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, in relazione agli effetti attribuiti a tali atti dall'art. 89<sup>34</sup>, comma 18 della LR 19 novembre 1991 n. 52, come sostituito dall'art. 43, comma 1 della LR 12 novembre 1997 n. 34, provvede comunque, entro i termini fissati dalla normativa vigente, all'accertamento della corretta esecuzione dei lavori nel rispetto delle clausole contrattuali mediante l'approvazione di un atto provvisorio, ai fini della liquidazione della rata di saldo all'impresa appaltatrice.

### **Art. 30. Garanzie e coperture assicurative<sup>35/36</sup>**

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Per l'affidamento di lavori di importo non superiore a 150.000 euro è altresì ammessa la cauzione in numerario anche mediante assegno circolare e non è richiesto l'impegno del fideiussore. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20% la garanzia fideiussoria è

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, le cui entità e modalità sono stabilite dal capitolato generale d'appalto.

3. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta.

4. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all'art. 4, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all'art. 4, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

6. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto e con riferimento allo specifico lavoro, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 27,

comma 1, lettera e), rearsi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2.500.000, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Per gli incarichi fiduciari, di cui all'art. 9, comma 9, lettera d), la garanzia può intendersi prestata, salvo diversa indicazione del responsabile del procedimento, mediante polizza generale di responsabilità civile professionale. Per i progettisti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 6.

7. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 8, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti oppure da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

8. Non sono ammesse forme di garanzia diverse da quelle previste ai commi precedenti.

### **Art. 31. Piani di sicurezza**

1. I soggetti tenuti all'osservanza della disciplina sulla sicurezza, i contenuti e le procedure per l'attuazione della medesima sono individuati dalla normativa di settore.

2. Gli oneri della sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

### **Art. 32. Clausole sociali**

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi di ga-

ra, i capitolati speciali d'appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici, nonché le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel territorio regionale prevedono:

a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell'accantonamento contributivo;

b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile. L'ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti, ferma restando la possibilità per l'appaltatore o il concessionario di produrre autonomamente la dichiarazione medesima. Qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltante o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa medesima.

2. L'Amministrazione regionale promuove intese con gli enti previdenziali, assicurativi e le casse edili finalizzate all'introduzione di un documento unico sulla regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Il documento unico certifica la regolarità contributiva in relazione al rapporto di lavoro e agli obblighi previdenziali e assicurativi delle imprese esecutrici.

### **Art. 33. Lavori scorporabili e subappaltabili**

1. Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto, la cui disciplina è regolamentata dalle norme statali, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la categoria prevalente e la relativa classifica, nonché le parti appartenenti alle categorie generali o specia-

lizzate, di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che sono, anche interamente a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili.

2. Le parti costituenti l'opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di valore singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.

#### **Art. 34. Capitolato generale d'appalto**

1. Il capitolato generale d'appalto di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), è adottato con decreto del Presidente della Regione e si applica ai lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato ed entra in vigore contestualmente al regolamento di cui all'art. 4. Fino all'entrata in vigore medesima trova applicazione il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145<sup>37</sup>.

### **CAPO VI - NORME IN MATERIA DI CONTENZIOSO**

#### **Art. 35. Accordo bonario**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori, nonché, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro 90 giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve medesime, proposta motivata di accordo bonario.<sup>38</sup>

2. L'amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta di cui al comma 1, decide in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

#### **Art. 36. Definizione delle controversie**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 35, sono decise dall'autorità giudiziaria competente, salva la decisione di ambo le parti di ricorrere a un collegio arbitrale.

2. Qualora la controversia sia affidata al collegio arbitrale, questo è

costituito presso la camera arbitrale istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

## **CAPO VII - PUBBLICITÀ, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RAPPORTI CON L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI**

### **Art. 37. Forme di pubblicità**

1. Le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono disciplinate dalla direttiva 93/37/CEE<sup>39</sup> e dalle norme statali di recepimento.

2. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.500.000 e inferiore alla soglia comunitaria i bandi di gara sono pubblicati sul sito informatico della Regione, di cui all'art. 5<sup>40</sup> della LR n. 11 del 1999, e per estratto su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale.

3. Per i lavori di importo inferiore a 1.500.000 euro gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati nell'Albo pretorio del comune ove si debbono eseguire i lavori, nell'Albo della stazione appaltante e sul sito informatico della Regione.

4. Il regolamento di cui all'art. 4 individua contenuti, modalità e tempi dell'attivazione del sistema informatico della Regione.

### **Art. 38. Accesso alle informazioni**

1. L'Amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e affidamento degli incarichi al completamento e collaudo delle opere.

2. L'accesso telematico alle informazioni è libero.

3. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'art. 3 di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento di attuazione.

4. Il regolamento di cui al comma 3 tiene conto delle funzioni istituzionali svolte in ambito regionale d'intesa con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

### **Art. 39. Rapporti con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici**

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere, d’intesa con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, funzioni istituzionali dell’Autorità medesima relativamente ai lavori da realizzarsi in ambito regionale.

2. I termini fissati per gli adempimenti previsti dall’art. 4, comma 17<sup>41</sup> della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come modificato dall’art. 9, comma 14 della legge n. 415 del 1998, sono incrementati di ulteriori 15 giorni.

3. In relazione a quanto disposto dall’art. 5<sup>42</sup> della LR n. 11 del 1999, in materia di raccolta e diffusione dei dati relativi agli affidamenti di incarichi e di lavori pubblici sulla base di procedure standardizzate, il procedimento sanzionatorio per l’omessa comunicazione di cui all’art. 4, comma 17 della legge n. 109 del 1994 può essere avviato dopo l’infruttuoso esperimento di richiesta di trasmissione del dato e non si considera omissione la comunicazione effettuata oltre i termini di legge, purché intervenga entro il termine assegnato.

4. Sono esentati dall’obbligo di comunicazione dei dati di cui all’art. 4, comma 17 della legge n. 109 del 1994 le amministrazioni che affidano lavori in economia e lavori di importo non superiore a 150.000 euro.

### **CAPO VIII - ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI**

#### **Art. 40. Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici**

1. L’Amministrazione regionale promuove la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e locale mediante le seguenti iniziative:

- a) convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici;
- b) assistenza e supporto nelle procedure di affidamento mediante le unità specializzate di cui all’art. 44;
- c) accesso ai dati conoscitivi contenuti nell’archivio tecnico regionale per il miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza;
- d) accorpamento in un’unica struttura delle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché delle attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai

lavori di interesse locale;

e) attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia, anche mediante l'organizzazione di un prezzario regionale;

f) introduzione di sistemi di qualità nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione del contratto e di gestione dello stesso;

g) promozione di attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici, e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza;

h) realizzazione diretta di opere di interesse locale.

#### **Art. 41. Commissione regionale dei lavori pubblici**

1. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernente l'attuazione di lavori pubblici, il soggetto pubblico o privato attuatore dell'intervento può richiedere la convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto e al rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla normativa vigente. In tale ipotesi non trova applicazione il disposto di cui all'art. 21<sup>43</sup> della LR n. 7 del 2000. La convocazione della Commissione regionale può essere altresì richiesta da soggetti beneficiari di contributi pubblici per l'attuazione di opere non soggette alla normativa dei lavori pubblici che la Giunta regionale dichiara di preminente interesse regionale.

2. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'art. 4<sup>44</sup> della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e comunque quando la normativa vigente attribuisce a organi collegiali o politici la competenza al rilascio di provvedimenti autorizzatori o finali, partecipa alla Commissione regionale il dirigente della struttura competente all'istruttoria per il rilascio del provvedimento.

3. La Commissione regionale esamina ai fini valutativi i progetti, valuta i tempi necessari per l'esecuzione dei lavori, determina la spesa ammissibile e assume i provvedimenti di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

4. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in aree classificate parchi e ri-

serve naturali e in siti di importanza comunitaria di cui al DPR 8 settembre 1997 n. 357<sup>45</sup>, e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Commissione regionale delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. In caso di lavori pubblici incidenti in siti di importanza comunitaria, la Commissione regionale non può assumere determinazioni positive in presenza del voto negativo del rappresentante della struttura competente alle valutazioni di cui al DPR n. 357 del 1997 e successive modificazioni.

5. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la struttura tecnica competente per territorio incaricata di provvedere all'organizzazione della Commissione regionale, nonché sono disciplinati la composizione della Commissione medesima, assicurando la partecipazione degli Enti locali interessati, le modalità di funzionamento, nonché i termini entro i quali deve essere assunto il provvedimento finale.

#### **Art. 42. Semplificazione delle procedure valutative**

1. La Commissione regionale, su richiesta di enti e professionisti incaricati della progettazione dei lavori da realizzare, può tenere apposite audizioni per fornire indicazioni e valutazioni preliminari ai fini dell'individuazione delle ipotesi progettuali più idonee.

2. La Commissione regionale si esprime, anche ai fini dell'ammissibilità della spesa, sulla base del progetto preliminare come definito dall'art. 8, comma 3, nonché dal regolamento di cui all'art. 4, ovvero, nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento.

3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali e nei siti di importanza comunitaria di cui al DPR n. 357 del 1997<sup>46</sup> e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Commissione regionale si esprime sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nulla osta previsti dalla

normativa vigente.

4. Nel caso di opere e interventi richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, il progetto è inviato alle autorità individuate in base all'art. 13, comma 2<sup>47</sup>, lettere a) e b) della LR 7 settembre 1990 n. 43, ed è data informazione al pubblico mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale e sul sito telematico della Regione. Nel caso di opere e interventi richiedenti la procedura di incidenza di cui all'art. 4<sup>48</sup>, paragrafo 2 della direttiva 85/337/CEE, la Commissione regionale opera sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 41, comma 5.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai lavori pubblici relativi a impianti di smaltimento rifiuti.

#### **Art. 43. Snellimento delle procedure autorizzatorie**

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e pareri, la Commissione regionale esamina il progetto definitivo, predisposto ai sensi dell'art. 8, comma 4, nonché del regolamento di cui all'art. 4, per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 42.

2. Le procedure di competenza della Commissione regionale sostituiscono tutte le altre procedure di controllo ed esame tecnico, nonché le procedure per la formalizzazione di intese e concerti e per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni, assensi e altri atti autorizzativi da parte della Regione o di altri enti pubblici previsti dalla normativa vigente, a esclusione di quelle di competenza delle amministrazioni statali, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Qualora alla Commissione regionale partecipino i rappresentanti di amministrazioni statali e concessionari, il provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l'intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 139 e 146<sup>49</sup> del DLgs n. 490 del 1999, il provvedimento finale della Commissione regionale e i relativi allegati costituiscono autorizzazione ai sensi dell'art. 151<sup>50</sup>, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo. Il pronunciamento favorevole in seno alla Commissione regionale del rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli-Venezia Giulia sostituisce il formale atto di assenso da parte degli organi statali preposti all'esercizio del potere di annullamento, di cui al comma 2 dell'art. 138<sup>51</sup> della LR n. 52 del 1991, come da ultimo modificato dall'art. 63, comma 1 della LR n. 34 del 1997. Ai fini dell'assunzione del provvedimento finale della Commissione regio-

nale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 22<sup>52</sup>, commi 4, 5 e 6 della LR n. 7 del 2000, come modificato dall'art. 29, comma 4 della LR n. 3 del 2001.

4. Per i lavori di cui al presente Capo la concessione edilizia o l'accertamento di compatibilità urbanistica sono rilasciati sulla base del provvedimento finale assunto dalla Commissione regionale.

#### **Art. 44. Assistenza negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici**

1. L'Amministrazione regionale istituisce, nell'ambito della struttura di cui all'art. 50, comma 1, apposite unità specializzate per l'espletamento delle attività connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici, anche in relazione agli adempimenti di cui all'art. 14<sup>53</sup> del DL 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi nell'espletamento delle attività istituzionali delle unità specializzate di cui al comma 1.

3. L'Amministrazione regionale favorisce la diffusione telematica per scopi istituzionali, previa intesa tra gli enti pubblici interessati, delle informazioni tecniche disponibili contenute in banche dati e archivi.

#### **Art. 45. Archivio tecnico regionale**

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito l'archivio tecnico regionale quale strumento di conoscenza per la promozione del miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza.

2. L'archivio raccoglie i progetti, i piani di sicurezza e i documenti tecnici della Regione, nonché di altri enti e amministrazioni, e ha carattere permanente. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a fornire all'Amministrazione regionale i dati relativi ai lavori pubblici di propria competenza.

3. L'Amministrazione regionale assicura nella fase di consultazione dell'archivio il rispetto e la tutela dell'attività professionale.

4. Il regolamento di cui all'art. 4 determina l'articolazione e il funzionamento dell'archivio, nonché le modalità di utilizzazione dei progetti e dei documenti tecnici.

#### **Art. 46. Sistemi di qualità dell'attività amministrativa**

1. La Regione promuove l'adozione dei sistemi di qualità nell'attività amministrativa delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici attraverso indirizzi e iniziative ispirati al principio dell'efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

2. Per sistema di qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziati, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità, con particolare riferimento alla fase di selezione dei concorrenti, aggiudicazione e gestione degli adempimenti successivi.

#### **Art. 47. Attività contrattuale**

1. La Giunta regionale individua la struttura competente alle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché a svolgere attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale.

#### **Art. 48. Formazione professionale e studi**

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere attività di formazione del personale regionale, delle amministrazioni aggiudicatrici e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza, nonché a svolgere studi e ricerche, organizzare convegni, affidare incarichi, acquisire e diffondere documentazione e dati.

2. Il primo progetto formativo, come definito al comma 1, è approvato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 49. Opere di interesse locale realizzate dalla Regione**

1. L'Amministrazione regionale, quando se ne assume l'intera spesa, previa deliberazione favorevole dell'ente locale competente sul territorio interessato, è autorizzata a realizzare, mediante intervento diretto, opere di interesse locale e di interesse subregionale di competenza di altri enti pubblici, con le procedure di cui all'art. 50.

### **CAPO IX - OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE**

#### **Art. 50. Disposizioni generali**

1. La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all'art. 6<sup>54</sup> della LR 27 marzo 1996 n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla struttura regionale individuata dalla Giunta regionale le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento.
2. Le funzioni relative ai lavori pubblici di competenza della Regione sono esercitate dalle direzioni regionali competenti alla gestione della spesa per la realizzazione dei lavori medesimi. Le funzioni consultive e le funzioni in materia di sorveglianza e vigilanza sull'esecuzione di lavori pubblici sono esercitate dalla struttura regionale di cui al comma 1.
3. Le funzioni del responsabile unico del procedimento sono svolte dal direttore del servizio competente per materia ovvero dal coordinatore di strutture stabili a tal fine costituite. Le funzioni di committente e di responsabile dei lavori di cui al DLgs n. 494 del 1996<sup>55</sup> e successive modificazioni sono svolte dal direttore del servizio competente per materia.
4. La Giunta regionale approva il progetto preliminare di lavori pubblici; il direttore del servizio competente per materia approva il progetto definitivo ed esecutivo, nonché la perizia sommaria di spesa delle opere da eseguirsi in economia. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto preliminare al Direttore regionale competente per materia.
5. L'approvazione del progetto definitivo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
6. La realizzazione dei lavori in economia è disciplinata con il regolamento di cui all'art. 4. Sino all'emanazione del regolamento medesimo si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del rispetto dei limiti di importo, per i lavori di competenza della Regione realizzati in amministrazione diretta non si tiene conto degli oneri del personale.

**Art. 51. Delegazione amministrativa intersoggettiva<sup>56</sup>**

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e

nelle materie di cui ai commi 2 e 3.

2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

- a) Enti locali e loro consorzi;
- b) Consorzi di bonifica;
- c) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;
- d) Consorzi tra Enti pubblici;
- e) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 113 *bis*<sup>57</sup>, comma 1, e società di cui all'art. 116<sup>58</sup> del DLgs n. 267 del 2000;
- f) società a prevalente partecipazione regionale;
- g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

- a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'art. 2 del RD 13 febbraio 1933 n. 215<sup>59</sup>, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'art. 4<sup>60</sup> del RD n. 215 del 1933;
- b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
- c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
- d) lavori in materia di viabilità e trasporti;
- e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. Contestualmente all'individuazione del soggetto delegatario la Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro Ente pubblico.

5. La deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e

responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

- a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;
- b) l'acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;
- c) l'approvazione del progetto definitivo da parte del Direttore di servizio competente;
- d) la nomina del collaudatore, ove necessaria, da parte dell'Amministrazione regionale;
- e) la partecipazione dell'Amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;
- f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione regionale delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;
- g) l'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario nella misura del 10% contestualmente all'atto di delegazione, nella misura dell'ulteriore 80% alla consegna dei lavori e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;
- h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;
- i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'art. 56, comma 2.

9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli Enti regionali.

10. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'elenco delle opere già affidate in delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

**Art. 52. Elenco regionale dei collaudatori**

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito l'elenco regionale dei collaudatori, di seguito denominato elenco, che si articola in una parte generale e in una speciale riservata ai collaudatori di opere strutturali di cui alla LR 9 maggio 1988 n. 27<sup>61</sup>.

2. L'elenco parte generale è suddiviso nelle seguenti due sezioni, nelle quali possono essere iscritti, nei limiti delle rispettive competenze professionali, a domanda:

a) ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno 10 anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza, o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno 10 anni, nei rispettivi albi professionali;

b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno 10 anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza, o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno 10 anni, nei rispettivi albi professionali.

3. Nell'elenco parte speciale possono essere iscritti, a domanda, ingegneri e architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o privati, che abbiano acquisito una specifica esperienza nella materia e che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno 10 anni, nei rispettivi albi professionali.

4. Ai fini del raggiungimento dell'anzianità di 10 anni di cui al comma 2, è ammesso il cumulo del periodo di iscrizione ininterrotta nel rispettivo albo professionale con il periodo di attività svolta in rapporto di pubblico impiego.

**Art. 53. Specializzazione degli elenchi**

1. In relazione alle attività professionali svolte, tutti i tecnici interessati possono chiedere di essere iscritti nell'elenco parte generale di cui all'art. 52 nel numero massimo di specializzazioni determinato dal regolamento di cui all'art. 4. L'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco, per quanto attiene i tecnici diplomati, si intende richiesta e concessa nei limiti delle specifiche competenze professionali

determinate dalle leggi dello Stato.

2. Le specializzazioni sono definite con il regolamento di cui all'art. 4, tenuto conto delle disposizioni del DPR 25 gennaio 2000 n. 34<sup>62</sup>, sull'istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

#### **Art. 54. Nomina dei collaudatori**

1. Il collaudatore è nominato dalla stazione appaltante tra i soggetti iscritti nell'elenco parte generale.

2. Il collaudatore di opere strutturali di cui alla LR n. 27 del 1988<sup>63</sup> è nominato tra i soggetti iscritti nell'elenco parte speciale, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 7<sup>64</sup>, commi 4 e 5, della medesima LR n. 27 del 1988.

3. Nei limiti delle competenze professionali determinate dalle vigenti leggi, a tecnici diplomati, iscritti nell'elenco parte generale, possono essere affidati incarichi di rilievi e perizie, di stima e compilazione di stati di consistenza, da effettuare ai fini espropriativi.

#### **Art. 55. Commissione di collaudo**

1. Per i lavori di notevole importanza può essere nominata una commissione di collaudo, formata da tre membri, di cui uno scelto tra i laureati in discipline giuridico-amministrative che abbia prestato servizio per almeno 10 anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, anche se in posizione di quiescenza, con particolare esperienza nel settore delle opere pubbliche.

### **CAPO XI - FINANZIAMENTO DI LAVORI PUBBLICI**

#### **Art. 56 Concessione del finanziamento a Enti pubblici**

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, è disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente ovvero, nei casi di cui all'art. 42, dalla Commissione regionale dei lavori pubblici. Per specifici lavori individuati dalla Giunta regionale, la concessione del finanziamento è disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo di intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intende raggiungere, la tipologia dell'intervento, i tempi di realizzazione, la spesa preventivata per

un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente.<sup>65</sup>

2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto ritenuti ammissibili a finanziamento; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10% dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5% dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Regione si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale emanato ai sensi dell'art. 8, comma 3<sup>66</sup> della LR 31 ottobre 1986 n. 46, come modificato dall'art. 130, comma 1 della LR n. 1 del 1993, e dell'art. 24<sup>67</sup> della medesima LR n. 46 del 1986.

3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

4. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente.

5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'attuazione dell'intervento.

6. L'imposta sul valore aggiunto può essere reimpiegata, qualora rimborsata dall'Amministrazione finanziaria, in altri lavori pubblici, nonché per la manutenzione di opere, di impianti e di attrezzature fisse o mobili, e per altre iniziative comunque finalizzate al conseguimento dei fini istituzionali degli enti stessi.

#### **Art. 57. Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici**

1. Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'art. 3, comma 1, è erogato come segue:<sup>68</sup>

a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, è disposta la somministrazione in via definitiva e in unica soluzione del finanziamento contestualmente al provvedimento di concessione;

b) nel caso di concessione di finanziamento in annualità è disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, l'apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell'ente beneficiario di tutte le annualità concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento stesso.

#### **Art. 58. Finanziamento a soggetti a partecipazione pubblica**

1. Ai soggetti privati a partecipazione pubblica che realizzano lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56 e 57.

2. Per soggetti privati a partecipazione pubblica si intendono quelli il cui capitale sociale sia posseduto in misura anche non maggioritaria, direttamente o indirettamente, da enti pubblici.

3. Per le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento sono fatte salve le diverse disposizioni di settore.

#### **Art. 59. Concessione del finanziamento a soggetti privati**

1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 56, comma 1, è disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile dal dirigente della struttura tecnica competente sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. Sono fatte salve le attribuzioni della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'art. 42.

2. Per l'ammissibilità a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 56, comma 2.

3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, esercenti attività in regime IVA, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a finanziamento.

#### **Art. 60. Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati**

1. Il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti diversi da quelli indicati all'art. 56, comma 1, è erogato contestualmente all'atto di concessione per una quota pari al 50% del suo ammontare e non eccedente la somma di 155.000 euro; la somma rima-

nente è erogata a presentazione della documentazione di cui all'art. 62.

2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di 155.000 euro, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto l'intero finanziamento concesso.

3. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell'art. 4 della LR 4 gennaio 1995 n. 3<sup>69</sup>, devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme anticipate entro 30 giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo.

4. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata.

5. L'organo concedente il finanziamento, d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa. Qualora dalle verifiche effettuate dalla struttura tecnica risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.

6. Qualora la struttura tecnica valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento, con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.

7. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.

**Art. 61. Erogazione del finanziamento in annualità a favore di soggetti privati**

1. Il contributo pluriennale a favore dei soggetti indicati all'art. 59 è erogato contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di un ruolo di spesa fissa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse. Le restanti annualità sono erogate mediante apertura di un nuovo ruolo di spesa fissa a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo; in tal caso l'organo concedente ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale.

2. L'organo concedente il finanziamento, d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa. Qualora dalle verifiche effettuate dalla struttura tecnica risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.

3. Qualora la struttura tecnica valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento e, qualora il finanziamento pluriennale non sia stato interamente erogato, ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità di lieve entità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.

4. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.

4 *bis*. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della LR 13/1998.<sup>70</sup>

#### **Art. 62. Rendicontazione del finanziamento**<sup>71</sup>

1. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, la documentazione di cui al Titolo II, Capo III<sup>72</sup> della LR n. 7 del 2000.

#### **Art. 63. Adempimenti specifici**

1. Per i lavori fruente di incentivi regionali i beneficiari sono tenuti a esporre sui luoghi di cantiere un cartello che riproduca lo stemma della Regione con la dicitura «Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e indichi la legge e l'entità del finanziamento.

2. I soggetti di cui all'art. 3 indicano il numero di codice assegnato al lavoro per la comunicazione dei dati di cui all'art. 5<sup>73</sup> della LR n. 11 del 1999, ai fini della rendicontazione degli incentivi concessi per la realizzazione di lavori pubblici aggiudicati o affidati dopo il 1° gennaio 2000. Si fa salvo quanto previsto dall'art. 39, comma 4.

#### **Art. 64 Norme sulla sicurezza**

1. I soggetti beneficiari di incentivi per la realizzazione di lavori pubblici sono tenuti all'osservanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri, pena la revoca degli incentivi.

2. Il regolamento di cui all'art. 4 definisce i casi di revoca dell'incentivo, tenuto conto dell'entità dei lavori non ancora eseguiti, del grado di responsabilità degli incaricati dell'amministrazione aggiudicatrice nell'inosservanza delle norme sulla sicurezza, nonché dell'accertamento dei competenti organi di vigilanza.

### **CAPO XII - ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ E OCCUPAZIONI TEMPORANEE E D'URGENZA**

#### **Art. 65. Organi competenti**

1. Fatta eccezione per le opere di competenza degli enti di cui al comma 2, le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espro-

priazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d'urgenza sono esercitate dal dirigente della struttura regionale competente alle espropriazioni.

2. Per le opere di competenza e di iniziativa dei Comuni, anche riuniti in consorzio, e delle Province, ivi compresi gli interventi pianificatori, le funzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità, di costituzione di servitù coattiva e di occupazione temporanea e d'urgenza sono trasferite ai Comuni e alle Province.

3. Spetta al Comune, nel cui territorio le opere devono essere eseguite, emanare i provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili, sia per l'esecuzione di misure e rilievi, sia per la redazione degli stati di consistenza, nonché i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra.

#### **Art. 66. Compilazione degli stati di consistenza**

1. Per le generalità delle occupazioni temporanee e d'urgenza, la redazione degli stati di consistenza avviene nelle forme e nei modi previsti dall'art. 3<sup>74</sup>, commi 2, 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978 n. 1.

2. Gli stati di consistenza sono compilati in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso, anche nel caso di occupazioni consensuali.

#### **Art. 67. Dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità**

1. Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilità e la dichiarazione di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori sono implicite nell'atto di approvazione del progetto definitivo dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.

2. Le opere, che godono di contributo regionale, possono essere espressamente dichiarate, nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.

3. Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilità è pronunciata dall'autorità individuata dalle norme di settore e, in mancanza, dalla Giunta regionale. Al fine di temperare l'interesse pubblico con le esigenze di tutela della proprietà privata, nelle more della revisione delle procedure relative alla dichiarazione di pubblica utilità contenute nelle

norme di settore, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento di dichiarazione espressa di pubblica utilità è comunque assunto previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

#### **Art. 68. Termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni**

1. Per i procedimenti espropriativi da effettuarsi nell'ambito del territorio regionale, il periodo utile per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni è fissato in 24 mesi per il loro inizio e in 36 mesi per la loro ultimazione a decorrere dalla data della dichiarazione espressa o implicita di pubblica utilità.

2. Eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli di cui al comma 1 sono concesse solo per motivate circostanze:

a) da parte dell'organo cui compete emettere la dichiarazione espressa di pubblica utilità;

b) da parte dell'organo che approva il progetto definitivo nel caso di opere di competenza degli enti pubblici.

3. Spetta, altresì, agli organi di cui al comma 2 la fissazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, nelle ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia direttamente contenuta in una disposizione di legge.

4. In ogni caso i lavori e le espropriazioni debbono aver inizio entro 3 anni dalla data di cui al comma 1.

5. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente il contributo. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

#### **Art. 69. Notificazioni**

1. Il provvedimento autorizzante l'occupazione temporanea e d'urgenza è notificato a cura dell'Ente procedente, unitamente all'avviso di cui all'art. 3<sup>75</sup>, comma 4 della legge n. 1 del 1978, ai proprietari degli immobili interessati, ovvero, se sconosciuti, ai soggetti che comunque risultano tali secondo i dati catastali.

2. Le notificazioni previste dall'art. 11<sup>76</sup>, commi 3 e 4 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, sono eseguite a cura e spese dell'Ente espropriante.

3. L'avviso di deposito, eseguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 17<sup>77</sup> della legge 25 giugno 1865 n. 2359, oltre alle forme di pubblicità ivi previste, è notificato ai soggetti espropriandi.

4. Il termine di 15 giorni previsto dal comma 3 dell'art. 10<sup>78</sup> della legge n. 865 del 1971, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del Comune, decorre dalla data della notifica ai soggetti espropriandi.

#### **Art. 70. Svincolo delle indennità**

1. Ai fini dello svincolo delle indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, di asservimento coattivo e di espropriazione per pubblica utilità, nonché ai fini del pagamento diretto delle indennità accettate ai sensi dell'art. 12<sup>79</sup>, comma 3 della legge n. 865 del 1971, l'accertamento della proprietà e libertà dell'immobile da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e altri vincoli reali, ovvero della qualifica di erede avente titolo esclusivo o per quota agli indennizzi di cui sopra, è effettuato sulla base di apposita dichiarazione scritta resa dall'interessato nei modi e nelle forme previsti dall'art. 47<sup>80</sup> del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. Per l'accertamento della qualifica di erede la suddetta dichiarazione è corredata dell'atto di morte dell'espropriato.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, resa nei modi e nelle forme ivi previsti, esonera da ogni responsabilità l'ente espropriante e l'Amministrazione regionale.

#### **Art. 70 bis Contributi per lavori di soggetti privati**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai procedimenti contributivi per lavori di soggetti privati diversi da quelli di cui all'art. 3.

### **CAPO XIII - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E ABROGATIVE**

#### **Art. 71. Superamento delle barriere architettoniche**

1. Non può essere oggetto di incentivi la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

### **Art. 72. Adeguamento della struttura**

1. In relazione alle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale, anche in deroga alla disciplina prevista dalla vigente normativa secondo procedure e modalità da definirsi nei bandi di concorso di cui al comma 2, è autorizzata a effettuare assunzioni, nel ruolo unico regionale, di personale per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui dieci con profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale e quindici con profilo professionale consigliere ingegnere.

2. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione le modalità per lo svolgimento dei concorsi.

3. In attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, nonché al fine di garantire comunque lo svolgimento delle funzioni istituzionali, l'Amministrazione regionale provvede a sopperire alle esigenze di personale mediante recupero dalle graduatorie di merito predisposte per il profilo professionale di consigliere ingegnere e urbanista a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 8<sup>81</sup> della LR 7 maggio 1996 n. 20, come da ultimo modificato dall'art. 17, comma 2 della LR n. 4 del 2000, e dall'art. 40<sup>82</sup> comma 11 della LR 31 dicembre 1999 n. 30, nonché mediante il ricorso al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196<sup>83</sup>, e successive modificazioni.

### **Art. 73. Norme finanziarie**

1. Gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 8, limitatamente agli oneri derivanti dalla nomina di un dipendente di altra amministrazione quale responsabile unico del procedimento, e 9, comma 3, primo periodo, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 555 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è integrata con l'aggiunta in fine della locuzione, nonché per le polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della responsabilità del procedimento – ivi compresi quelli di altra amministrazione – e della sicurezza, della progettazione, della direzione e del collaudo di lavori pubblici.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 45 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della

spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati:

a) U.P.B.52.3.1.1.664 – capitolo 156;

b) U.P.B.52.3.1.2.666 – capitolo 180.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 48 fanno carico all'unità previsionale di base 5.5.24.1.95 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 72 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuna indicati, che presentano sufficiente disponibilità:

1) U.P.B. 52.2.4.1.1 capitoli 550, 551 e 561;

2) U.P.B. 52.2.4.1.651 capitoli 552 e 553;

3) U.P.B. 52.2.4.1.659 capitoli 9630 e 9631;

4) U.P.B. 52.5.8.1.687 capitolo 9650;

5) U.P.B. 52.3.4.1.2603 capitolo 599, relativamente agli oneri derivanti dal ricorso al lavoro interinale previsto al comma 3 del citato art. 72.

#### **Art. 74. Norma di rinvio**

1. Agli istituti regolamentati dallo Stato non disciplinati dalla presente legge si applica la previgente normativa statale fino all'esercizio della potestà legislativa regionale.

#### **Art. 75. Finanziamenti per strutture sanitarie e socio-assistenziali**

1. Per la concessione dei finanziamenti a soggetti pubblici e privati relativi a strutture sanitarie e socio-assistenziali, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 2004.

2. Per la erogazione e il rendiconto dei finanziamenti di cui al comma 1 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62.

#### **Art. 76. Procedimenti contributivi in corso**

1. Salvo diversa richiesta del beneficiario, da inoltrarsi entro 60 giorni alla struttura concedente l'incentivo, la presente legge non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.

#### **Art. 77. Conferma dell'iscrizione nell'elenco dei collaudatori**

1. È confermata l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori di cui all'art. 52 di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'art. 33<sup>84</sup> della LR n. 46 del 1986 e dell'art. 7 della LR n. 27 del 1988<sup>85</sup>, previa acquisizione di una dichiarazione scritta di conferma da parte dell'iscritto e di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera i)<sup>86</sup> del DPR n. 445 del 2000, circa la permanenza dell'iscrizione nell'albo professionale.

#### **Art. 78. Norma transitoria in materia di espropriazioni**

1. Le procedure di espropriazione e di asservimento coattivo concernenti opere e interventi di competenza e di iniziativa dei Comuni, anche riuniti in consorzio, e delle Province, le cui richieste risultano già attivate presso la competente struttura dell'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono attribuite alla competenza di quest'ultima.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano altresì applicazione per l'espropriazione di aree già occupate con procedura d'urgenza in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

3. Per quanto non diversamente disposto dal Capo XII si applica la vigente normativa statale.

#### **Art. 79. Abrogazioni**

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) l'art. 11 della LR 26 agosto 1983 n. 74<sup>87</sup>, e successive modificazioni;
- b) il comma 1 dell'art. 2 della LR 30 dicembre 1985 n. 54<sup>88</sup>, e successive modificazioni;
- c) l'art. 61 della LR 30 gennaio 1986 n. 5<sup>89</sup>;
- d) l'art. 1 della LR 6 giugno 1986 n. 24<sup>90</sup>;

- e) la LR n. 46 del 1986<sup>91</sup> e successive modificazioni, a eccezione dei Capi V e V bis, nonché dell'art. 44;
- f) i commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della LR n. 27 del 1988<sup>92</sup>;
- g) l'art. 13 della LR 1° settembre 1989 n. 24<sup>93</sup>;
- h) l'art. 19 della LR 6 novembre 1995 n. 42<sup>94</sup>;
- i) l'art. 16 della LR 4 luglio 1997 n. 23<sup>95</sup>;
- l) l'art. 42 della LR 9 novembre 1998 n. 13<sup>96</sup>;
- m) il comma 3 dell'art. 8 della LR 15 febbraio 1999 n. 4<sup>97</sup>;
- n) l'art. 18 della LR 15 febbraio 2000 n. 1<sup>98</sup>.

<sup>1</sup> Il testo dell'art. 4, comma 1 dello «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia», adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1, come modificato dall'art. 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001, è il seguente:

**Art. 4** - In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:

- 1 bis) ordinamento degli Enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

<sup>2</sup> Articolo così modificato da LR n. 12 del 2003, art. 13.

<sup>3</sup> La direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, reca: «Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni».

<sup>4</sup> Il DLgs 17 marzo 1995 n. 158, reca: «Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi».

<sup>5</sup> Il testo dell'art. 116, come da ultimo modificato dall'art. 35, comma 12 della legge n. 448 del 2001, e dell'art. 120 del DLgs 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali», è il seguente:

**Art. 116.** Società per azioni con partecipazione minoritaria di Enti locali

1. Gli Enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'art. 113 bis e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientri-

no, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli Enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DL 31 gennaio 1995 n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995 n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.

4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'Ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.

5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2 della legge 30 luglio 1990 n. 218, e successive modificazioni.

**Art. 120. Società di trasformazione urbana**

1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della Regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.

2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.

3. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli Enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione.

4. I rapporti tra gli Enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

<sup>6</sup> Il testo dell'art. 1 della LR 20 marzo 2000 n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», è il seguente:

**Art. 1. Finalità**

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1, con la presente legge emana norme generali in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, alla legge 15 marzo 1997 n. 59, alla legge 15 maggio 1997 n. 127 e al DLgs 31 marzo 1998 n. 123.

2. L'azione amministrativa regionale è disciplinata dalle leggi e regolamenti regionali di settore in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge, nonché ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa, di contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini.

3. In particolare la Regione persegue il fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso:

- a) la riduzione della regolamentazione legislativa dell'azione amministrativa e l'emanazione della disciplina dei procedimenti amministrativi mediante regolamenti di esecuzione delle leggi di settore;
- b) la riduzione del numero dei procedimenti, delle fasi procedurali e dei soggetti intervenienti;
- c) la riduzione dei termini dei procedimenti;
- d) la regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;
- e) la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili;
- f) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- g) lo snellimento della documentazione amministrativa.

<sup>7</sup> Il DLgs 14 agosto 1996 n. 494, reca: «Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili».

<sup>8</sup> Comma così sostituito da LR n. 12 del 2003, art. 13.

<sup>9</sup> La legge 23 novembre 1939 n. 1815, reca: «Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza».

<sup>10</sup> Il Capo V del Titolo II del DLgs n. 267 del 2000 reca: «Forme associative».

<sup>11</sup> Articolo così modificato da LR n. 12 del 2003, art. 13.

<sup>12</sup> Il testo dell'art. 5 della LR 26 aprile 1999 n. 11 recante «Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali», è il seguente:

**Art. 5.** Istituzione del sistema informativo regionale sugli appalti

1. L'Amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali, dalla pubblicazione dei bandi di gara e l'affidamento degli incarichi, al completamento e collaudo delle opere.

2. L'accesso telematico alle informazioni è libero e avviene senza alcun aggravio di costi per l'utente.

3. È fatto obbligo a tutti gli Enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia nonché ai concessionari ed alle società di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2 della legge 18 novembre 1998 n. 415, di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate dal regolamento.

4. Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana un apposito regolamento applicativo del presente articolo.

<sup>13</sup> La LR 19 dicembre 1996 n. 49, reca: «Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria».

<sup>14</sup> Vedi nota 7 all'art. 5.

<sup>15</sup> Comma così sostituito da LR n. 12 del 2003, art. 13.

<sup>16</sup> Il testo dell'art. 2359 del Codice civile, come da ultimo sostituito dall'art. 1 del DLgs n. 127 del 1991, è il seguente:

**Art. 2359.** Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di partico-

lari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del comma 1 si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

<sup>17</sup> La Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, reca: «Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi».

<sup>18</sup> Il DLgs 17 marzo 1995 n. 157, reca: «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi».

<sup>19</sup> Comma abrogato da LR n. 12 del 2003, art. 13.

<sup>20</sup> Vedi nota 6 all'art. 5.

<sup>21</sup> La Rubrica del Capo II della LR 6 luglio 1999 n. 20 «Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi», reca: «Coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nella realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità».

<sup>22</sup> Il testo dell'art. 4 della LR n. 20 del 1999 è il seguente:

**Art. 4.** Concessione per la realizzazione e per la gestione di opere pubbliche e di pubblica utilità

1. Sulla base dei principi contenuti nella legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti di cui all'art. 2, comma 4, possono procedere alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità suscettibili di gestione economica mediante contratti di concessione, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti concessionari.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice di cui al comma 1, aventi a oggetto il finanziamento, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e di lavori ad esse strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

3. Il concedente, in relazione alla gestione economica dell'opera e fatto salvo il caso di equilibrio tra la tariffa di mercato e quella sociale, può intervenire nei modi e alle condizioni che seguono:

a) con la previsione di prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati; nel qual caso il soggetto concedente deve assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50% dell'importo totale dei lavori; il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili;

b) con la previsione in capo al concessionario dell'obbligo del versamento di una parte dei profitti qualora gli introiti siano elevati per la presenza di un'utenza molto ampia; modalità e termini per il versamento sono disciplinati nel contratto di concessione.

4. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a tali presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle

---

concessioni, e, in mancanza della predetta revisione, il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'art. 10. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

5. L'affidamento delle concessioni di costruzione e gestione avviene mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato degli elaborati relativi alle preliminari indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche.

6. Le concessioni di cui al presente articolo sono aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

- a) il prezzo di cui al comma 3, lettera a);
- b) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- c) il tempo di esecuzione dei lavori;
- d) il rendimento;
- e) la durata della concessione;
- f) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
- g) le eventuali proposte di variante di progetto preliminare;
- h) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

7. I lavori possono avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

8. Alle licitazioni private per l'affidamento di concessioni di costruzione e gestione sono invitati i soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

9. Per importi inferiori alla soglia comunitaria, le Amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni dell'art. 44, commi 2 e 3, della LR 9 novembre 1998 n. 13, limitando a un minimo di 3 e a un massimo di 10 il numero dei concorrenti.

10. I capitolati speciali d'appalto e il bando di gara per l'affidamento in concessione di opere pubbliche o di pubblica utilità indicano l'ordine di importanza degli elementi variabili da considerare, di cui al comma 6.

<sup>23</sup>Punto abrogato da LR n. 12 del 2003, art. 13.

<sup>24</sup>Comma così sostituito da LR n. 12 del 2003, art. 13.

<sup>25</sup>Comma così sostituito da LR n. 12 del 2003, art. 13.

<sup>26</sup>Comma così sostituito da LR n. 12 del 2003, art. 13.

<sup>27</sup>Il testo dell'art. 7 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, «Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori», è il seguente:

**Art. 7. 1.** Per attribuire gli appalti pubblici di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'art. 1, lettere e), f) e g), adattate alla presente direttiva.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori mediante la procedura negoziata, dopo aver pubblicato un bando di gara e selezionato i candidati secondo criteri qualitativi e resi noti nei casi seguenti:

- a) in caso di offerte irregolari in esito ad una procedura aperta o ristretta, o in caso di deposito di offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del Titolo IV, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici non pubblicano un bando di gara, se includono nella procedura negoziata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 24 a 29 e che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi alle esigenze formali della procedura di aggiudicazione dell'appalto;

b) per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;

c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisi non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori mediante la procedura negoziata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, nei casi seguenti:

a) quando nessuna offerta o nessuna offerta appropriata è stata depositata in esito ad una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Una relazione deve essere presentata alla Commissione, su sua richiesta;

b) per i lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva, può essere affidata unicamente ad un imprenditore determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'urgenza imperiosa, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate di cui al paragrafo 2. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

d) per i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera quale è ivi descritta, a condizione che siano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera:

- quando tali lavori non possono essere, tecnicamente o economicamente, separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici;
- oppure quando tali lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto principale;

e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure di cui al paragrafo 4.

La possibilità di ricorrere a questa procedura deve essere indicata sin da quando si pone in concorrenza il primo appalto e l'importo totale previsto per il seguito dei lavori viene preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'art. 6. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

4. In tutti gli altri casi, le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono gli appalti di lavori mediante la procedura aperta o la procedura ristretta.

<sup>28</sup> Il testo dell'art. 41 del RD 23 maggio 1924 n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», è il seguente:

**Art. 41.** Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:

1) Quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

2) Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3) Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

4) Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;

5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;

6) E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli articoli da 37 a 40 del pre-

sente regolamento.

Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo avviso.

<sup>29</sup> Il DLgs 29 ottobre 1999 n. 490, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352».

<sup>30</sup> Articolo così sostituito da LR n. 12 del 2003, art. 13.

<sup>31</sup> Il testo dell'art. 30 della direttiva 93/37/CEE è il seguente:

**Art. 30.** 1. I criteri sui quali l'amministrazione aggiudicatrice si fonda per l'aggiudicazione dell'appalto sono:

a) o unicamente il prezzo più basso;

b) o, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l'appalto: ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice menziona, nel capitolato d'onere o nel bando di gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

3. Il paragrafo 1 non è applicabile quando uno Stato membro si fonda su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, nell'ambito di una regolamentazione in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza a condizione che la regolamentazione invocata sia compatibile con il trattato.

4. Se, per un determinato appalto, delle offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice prima di poterle rifiutare richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e verifica detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite. L'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori o l'originalità del progetto dell'offerente. Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare alla Commissione il rifiuto delle offerte giudicate troppo basse. Tuttavia, per un periodo che si estende sino alla fine del 1992 e se la legislazione nazionale in vigore lo permette, l'amministrazione aggiudicatrice può eccezionalmente e fatta esclusione di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, rifiutare le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, senza dover rispettare la procedura prevista al comma 1, nel caso in cui il numero delle offerte per un appalto determinato sia talmente importante che l'attuazione di questa procedura condurrebbe ad un ritardo sostanziale e comprometterebbe l'interesse pubblico per la realizzazione dell'appalto in questione. Il ricorso a questa procedura eccezionale è menzionato nell'avviso di cui all'art. 11, paragrafo 5.

<sup>32</sup> Il testo dell'art. 1664 del Codice civile è il seguente:

**Art. 1664.** Onerosità o difficoltà dell'esecuzione

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

<sup>33</sup> Per il Titolo della legge n. 1815 del 1939 vedi nota n. 7 all'art. 5.

<sup>34</sup> Il testo dell'art. 89 della LR 19 novembre 1991 n. 52 «Norme regionali in materia di

---

pianificazione territoriale ed urbanistica», come sostituito dall'art. 43, comma 1 della LR 12 novembre 1997 n. 34, è il seguente:

**Art. 89.** Conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi dalle amministrazioni statali, da enti istituzionalmente competenti, dall'Amministrazione regionale e da quelle provinciali, nonché dai loro formali concessionari

1. Il presente articolo disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi di lavori pubblici di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, delle opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, delle opere pubbliche della Amministrazione regionale e di quelle provinciali, nonché delle opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari.

2. Per le opere pubbliche statali e di interesse statale di cui al comma 1 l'accertamento della conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato d'intesa con la Regione, sentiti gli Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro 120 giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione competente. Gli Enti locali esprimono il parere entro 60 giorni; scaduto tale termine si prescinde da esso.

3. Per quanto di competenza della Regione, l'accertamento di cui al comma 2 spetta al Presidente della Giunta regionale, il quale accerta altresì, sentiti gli Enti locali territorialmente interessati, la conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi da parte dell'Amministrazione regionale e di quelle provinciali, nonché dai loro formali concessionari, entro 60 giorni dalla richiesta. Il Presidente della Giunta regionale può delegare tale accertamento all'Assessore regionale alla pianificazione territoriale.

4. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2 e 3 le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati.

5. L'accertamento di cui ai commi 2 e 3, che può comportare le opportune prescrizioni esecutive, sostituisce la concessione o l'autorizzazione edilizia.

6. Nei casi in cui, per motivazioni oggettive indipendenti dalla volontà del richiedente l'accertamento, non sia possibile iniziare i lavori nel termine di efficacia del provvedimento, o non sia possibile ultimarli entro il termine fissato, il soggetto operatore può presentare una istanza finalizzata alla fissazione di nuovi termini, sempreché il progetto non sia stato modificato e la situazione urbanistica delle aree interessate non sia variata, presentando le opportune dichiarazioni in tal senso.

7. Qualora l'accertamento di conformità di cui ai commi 2 e 3 dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come da ultimo modificato dall'art. 3 bis del DL 12 maggio 1995 n. 163, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995 n. 273, su iniziativa dell'ente realizzatore dell'opera. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il Comune o i Comuni interessati, nonché le altre Amministrazioni dello Stato e gli Enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.

8. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere da realizzare, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, storici, artistici e ambientali.

9. La conferenza si esprime sui progetti definitivi entro 60 giorni dalla convocazione, apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.

10. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. In mancanza dell'unanimità, per la realizzazione delle opere statali si procede ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del DPR 15 gennaio 1987 n. 469.

11. Per la realizzazione di opere statali o di interesse statale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
12. L'accertamento di conformità è sostituito dalla presentazione della denuncia allo Stato e alla Regione, per quanto di rispettiva competenza, per la realizzazione di interventi non aventi rilevanza urbanistica, ai sensi dell'art. 61, comma 1 elencati nell'Allegato alla presente legge.
13. Alla denuncia di cui al comma 12 è allegato il parere favorevole dei Comuni interessati sulla conformità urbanistica degli interventi, da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; scaduto tale termine si prescinde dal parere.
14. Nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, il parere di cui al comma 13 attesta altresì l'osservanza delle previsioni contenute all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge n. 64 del 1974; in tal caso il parere è obbligatorio.
15. Per definire criteri uniformi di compatibilità nel territorio regionale per gli interventi di cui al comma 12 da realizzare da parte di enti o società concessionarie di pubblici servizi, l'Amministrazione regionale può individuare, in accordo con gli stessi, tipologie infrastrutturali correlate alle singole zonizzazioni urbanistiche dei PRGC. I criteri e i loro periodici aggiornamenti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale e costituiscono riferimento per la presentazione della denuncia.
16. Sono parimenti assoggettate alla presentazione della denuncia le opere urgenti in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, come previsto dall'art. 9, comma 2, della LR 31 dicembre 1986 n. 64, e dagli articoli 69 e 70 del RD 25 maggio 1895 n. 350.
17. Per le opere da eseguire nel corso dello stato di emergenza, di cui al comma 16, contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento, che può avvenire anche qualora non sussista la conformità urbanistica, va effettuata la comunicazione, mentre la documentazione tecnica descrittiva va inviata a lavori ultimati.
18. Per le opere di cui al presente articolo, l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione tengono luogo del certificato di abitabilità o di agibilità.

<sup>35</sup> Articolo così modificato da LR n. 12 del 2003, art. 13.

<sup>36</sup> L'art. 13 della LR n. 12 del 2003 stabilisce in via d'interpretazione autentica che: *“la garanzia fideiussoria di cui al presente articolo può essere rilasciata anche da altri soggetti se ammessi dalla normativa statale”*.

<sup>37</sup> Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145, reca: «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni».

<sup>38</sup> Comma così modificato da LR n. 12 del 2003, art. 13.

<sup>39</sup> Per il titolo della direttiva 93/37/CEE vedi nota n. 18.

<sup>40</sup> Per il testo dell'art. 5 della LR n. 11 del 1999 vedi nota n. 19 all'art. 7.

<sup>41</sup> Il testo dell'art. 4, comma 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 «Legge quadro in materia di lavori pubblici», come modificato dall'art. 9, comma 14, della legge n. 415 del 1998, è il seguente:

**Art. 4.** Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, entro 15 giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro 30 giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

<sup>42</sup> Per il testo dell'art. 5 della LR n. 11 del 1999 vedi nota n. 9 all'art. 7.

<sup>43</sup> Il testo dell'art. 21 della LR n. 7 del 2000 è il seguente:

**Art. 21.** Esame di interessi pubblici nell'ambito dell'Amministrazione regionale

1. Qualora sia opportuno effettuare nell'ambito dell'Amministrazione regionale l'esame di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, sono convocati i Comitati dipartimentali competenti previsti dalla LR 1 marzo 1988 n. 7 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di più Direzioni od Enti regionali, la Giunta regionale può convocare una conferenza dei Direttori regionali competenti; in tale caso le determinazioni concordate nella conferenza e risultanti da apposito verbale tengono luogo degli atti predetti.

<sup>44</sup> Il testo dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 «Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati», come sostituito dall'art. 1 della direttiva 97/11/CE, è il seguente:

**Art. 4**

1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'art. 2, i progetti elencati nell'Allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'art. 2 per i progetti elencati nell'Allegato II gli Stati membri determinano, mediante:

a) un esame del progetto caso per caso, o

b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

3. Nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'Allegato III.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall'autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico.

<sup>45</sup> Il DPR 8 settembre 1997 n. 357, reca: «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche».

<sup>46</sup> Vedi nota 32.

<sup>47</sup> Il testo dell'art. 13, comma 2, della LR 7 settembre 1990 n. 43 «Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale», è il seguente:

**Art. 13.** Individuazione delle autorità e del pubblico interessato

2. Sono autorità interessate all'opera proposta:

a) la Provincia e i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'opera;

b) gli enti ed organi competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla-osta ed altri atti che consentono la realizzazione dell'opera e riguardanti le seguenti materie:

1) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

2) tutela del paesaggio;

3) difesa del suolo, vincolo idrogeologico e forestale;

4) igiene e sanità.

<sup>48</sup> Per il testo dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE vedi nota n. 31 all'art. 41.

<sup>49</sup> Il testo degli articoli 139 e 146 del DLgs n. 490 del 1999 è il seguente:

**Art. 139.** Beni soggetti a tutela

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

**Art. 146. Beni tutelati per legge**

1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976 n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
- b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del DM 2 aprile 1968 n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'art. 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'art. 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144.

<sup>50</sup> Il testo dell'art. 151 del DLgs n. 490 del 1999 è il seguente:

**Art. 151. Alterazione dello stato dei luoghi**

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'art. 140 o dell'art. 144 o nelle categorie elencate all'art. 146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di 60 giorni.

4. Le Regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente Soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i 60 giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi 30 giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro

il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente Soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione.

<sup>51</sup> Il testo dell'art. 138, comma 2, della LR n. 52 del 1991, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 32 della LR 26 febbraio 2001 n. 7, è il seguente:

**Art. 138.** Annullamento delle autorizzazioni

2. L'efficacia delle autorizzazioni rimane comunque sospesa per il termine di 90 giorni decorrente dall'invio alle Amministrazioni cui compete il potere di annullamento sempre che nel frattempo non pervenga un formale atto di consenso da parte degli organi statali competenti. La medesima disciplina si applica ai provvedimenti di cui all'art. 131, comma 1, lettera f).

<sup>52</sup> Il testo dell'art. 22 della LR n. 7 del 2000, come modificato dall'art. 29 della LR n. 3 del 2001, è il seguente:

**Art. 22.** Conferenza di servizi

1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 21, l'Amministrazione regionale procedente indice di regola, previa deliberazione della Giunta regionale, una conferenza di servizi tra tutte le Amministrazioni interessate:

- a) qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;
- b) qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati, nel caso in cui la stessa Amministrazione regionale curi l'interesse pubblico prevalente, ovvero sia competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi;
- c) qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tale caso le determinazioni concordate nella conferenza e risultanti da apposito verbale, sostituiscono a tutti gli effetti gli atti predetti.

2. Alla conferenza di servizi l'Amministrazione regionale partecipa con un proprio rappresentante nominato dalla Giunta regionale, il quale dispone dei poteri spettanti all'Amministrazione regionale in relazione all'oggetto del procedimento.

2 bis. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle Amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno 10 giorni prima della relativa data. Entro i successivi 5 giorni, le Amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso l'Amministrazione regionale concorda una nuova data, comunque entro i 10 giorni successivi alla prima.

3. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. Nella prima riunione della conferenza di servizi è stabilito il termine per l'adozione della decisione conclusiva. In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione regionale indicente procede ai sensi del comma 6.

4. La conferenza di servizi è convocata, ai sensi della lettera c) del comma 1, dall'Amministrazione regionale, qualora sia preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente, anche su richiesta del soggetto privato la cui attività sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di Amministrazioni pubbliche diverse. In tale caso si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

5 bis. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta chia-

---

rimenti o ulteriore documentazione. Nel caso in cui i chiarimenti e gli atti richiesti non siano forniti entro 30 giorni dalla richiesta, si procede all'esame del provvedimento. Il termine di cui al comma 3 è sospeso sino alla ripresa dei lavori della conferenza di servizi.

6. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Se una o più Amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'Amministrazione regionale, quest'ultima assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

7. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, può essere richiesta, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa, una deliberazione conclusiva del procedimento dalla Giunta regionale.

8. Il ricorso alla conferenza è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi/euro 15.493.706,97, richieda l'intervento di più Amministrazioni o Enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati.

9. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, a conferenze di servizi indette da altre Amministrazioni proponenti, il rappresentante regionale è nominato dalla Giunta regionale. Le manifestazioni di volontà espresse dal rappresentante regionale sostituiscono i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, salvo che la Giunta regionale non comunichi all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

<sup>53</sup> Il testo dell'art. 14 del DL 13 maggio 1991 n. 152 «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, è il seguente:

**Art. 14 - 1.** Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi, le Province, i Comuni, i rispettivi Consorzi, le Unioni di Comuni e le Comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal Presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile.

2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonché l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.

3. All'unità specializzata di cui al comma 1 può essere altresì preposto un funzionario con qualifica dirigenziale della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso, il Presidente della giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende.

3 *bis*. Il commissario del Governo presso la Regione, per gli appalti di opere pubbliche o di pubbliche forniture o di pubblici servizi di competenza della Regione, ed il prefetto, per quelli di competenza dei Comuni, delle Province, dei Consorzi di comuni e province, delle Unioni di Comuni, delle Unità sanitarie locali, delle Comunità montane, delle Aziende speciali di comuni e province e degli altri Enti pubblici locali con sede nella provincia, possono richiedere all'ente od organo interessato notizie e informazioni

sull'espletamento della gara d'appalto, e sull'esecuzione del contratto di appalto.

3 *ter.* Nel caso in cui, sulla base di elementi comunque acquisiti, emergono inefficienze, ritardi anche nell'espletamento della gara d'appalto, disservizi, anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il commissario del Governo ed il prefetto, nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 3 *bis*, d'intesa con il presidente della giunta regionale, provvedono, senza indugio, a nominare un apposito collegio di ispettori, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di appalto e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso.

3 *quater.* Il collegio degli ispettori è formato da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa che lo presiede, e da due funzionari dello Stato o della Regione.

3 *quinqüies.* Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche prima di concludere l'indagine, il collegio degli ispettori può proporre all'amministrazione o all'ente interessato la sospensione della gara d'appalto o della esecuzione del contratto di appalto ed informare gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti o imprese. Il collegio informa l'autorità giudiziaria nel caso in cui dall'indagine emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni.

3 *sexies.* Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine, l'amministrazione o l'ente interessato adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d'autorità la revoca della gara di appalto o la rescissione del contratto d'appalto. In tal caso, al fine di garantire che l'esecuzione dell'opera pubblica, della pubblica fornitura o del pubblico servizio non abbia a subire pregiudizio alcuno, possono avvalersi dell'unità specializzata di cui al comma 1.

3 *septies.* L'eventuale ricorso contro il provvedimento adottato a norma del comma 3 *sexies* non ne sospende l'esecuzione.

3 *octies.* Nella Regione Trentino-Alto Adige, alle finalità del presente articolo provvedono le Province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della propria organizzazione.

<sup>54</sup> Il testo dell'art. 6 della LR 27 marzo 1996 n. 18 «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992 n. 421», come da ultimo modificato dall'art. 2, commi da 4 a 7 della LR n. 10 del 2001, è il seguente:

**Art. 6.** Indirizzo politico-amministrativo

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo periodicamente e comunque ogni anno, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'art. 46 dello Statuto. Ad essa spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) l'individuazione e la ripartizione fra le strutture delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, nonché le scelte di gestione delle risorse finanziarie;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni e atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche disposizioni.

1 *bis.* L'adozione dei programmi di cui al comma 1 non è obbligatoria in relazione alle

fattispecie per le quali l'allocazione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa regionale. Sono in ogni caso escluse dai programmi le fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento, nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per gli amministratori e il personale, quelle variabili.

1 *ter*. I programmi adottati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche nel caso di variazione delle risorse finanziarie disponibili determinata da variazioni di bilancio.

1 *quater*. Nell'adozione dei programmi di cui al comma 1, la Giunta regionale può individuare le unità previsionali di base e i capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono delegate ai direttori regionali e ai direttori di servizio autonomo.

2. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate, per verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.

3. Gli Assessori garantiscono il necessario coordinamento fra le strutture cui sono preposti e l'organo di direzione politica al fine della valutazione e della corretta attuazione dei programmi e delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale. Gli Assessori a tali fini verificano costantemente la corrispondenza dell'attività di gestione degli uffici con gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale.

4. Quando leggi e regolamenti individuano in capo al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale o agli Assessori regionali competenze che la presente legge riserva ad organi diversi, le relative disposizioni si intendono riferite a questi ultimi.

5. In deroga al disposto di cui al comma 4 e fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore, i provvedimenti che non comportano impegno di spesa continuano ad essere adottati dagli organi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri di applicazione del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa nell'ambito del Consiglio regionale sono definiti con il regolamento previsto dall'art. 118 del Regolamento interno.

<sup>55</sup> Per il titolo del DLgs n. 494 del 1996 vedi nota n. 6 all'art. 5.

<sup>56</sup> L'art. 13 della LR n. 12 del 2003 stabilisce in via d'interpretazione autentica che: "l'amministrazione regionale è autorizzata a delegare la progettazione unitamente all'esecuzione dei lavori, la sola progettazione o la sola esecuzione dei lavori".

<sup>57</sup> Il testo dell'art. 113 *bis* del DLgs n. 267 del 2000, come inserito dall'art. 35, comma 15 della legge n. 448 del 2001, è il seguente:

**Art. 113 *bis*** Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società di capitali costituite o partecipate dagli Enti locali, regolate dal Codice civile.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli Enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

5. I rapporti tra gli Enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

<sup>58</sup> Per il testo dell'art. 116 vedi nota all'art. 3.

<sup>59</sup> Il testo dell'art. 2 del RD 13 febbraio 1933 n. 215 «Nuove norme per la bonifica integrale», è il seguente:

**Art. 2** - I Comprensori soggetti a bonifica sono di due categorie. Appartengono alla prima categoria quelli che hanno una eccezionale importanza, specialmente ai fini della colonizzazione, e richiedono, a tale effetto, opere gravemente onerose per i proprietari interessati; appartengono alla seconda tutti gli altri.

Nei Comprensori suddetti sono di competenza dello Stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica:

a) le opere di rimboscimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi di acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;

b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;

c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;

d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;

e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;

f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero Comprensorio o di una parte notevole di esso;

g) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del Comprensorio o di una parte notevole di esso;

h) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.

Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi tutte le opere giudicate necessarie ai fini della bonifica.

<sup>60</sup> Il testo dell'art. 4 del RD 13 febbraio 1933 n. 215 «Nuove norme per la bonifica integrale», è il seguente:

**Art. 4.** Per ciascun Comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione della agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d'altra natura. Per i Comprensori di prima categoria il piano generale deve corrispondere ai fini della colonizzazione, per quelli ricadenti in zone malariche deve prevedere l'adozione dei mezzi necessari ad impedire la diffusione della malaria e a proteggere da essa i lavoratori adibiti alle opere.

Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dal regolamento ed è approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide anche dei ricorsi presentati in sede di pubblicazione.

<sup>61</sup> La LR 9 maggio 1988 n. 27, reca: «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981 n. 741».

<sup>62</sup> Il DPR 25 gennaio 2000 n. 34, reca: «Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni».

<sup>63</sup> Per il titolo della LR n. 27 del 1988 vedi nota n. 47 all'art. 52.

<sup>64</sup> Il testo dell'art. 7, commi 4 e 5, della LR n. 27 del 1988, è il seguente:

**Art. 7.** Elenco regionale dei collaudatori di opere strutturali

4. Nei territori di cui all'art. 1, comma 1, il collaudo statico, di cui all'art. 7 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, è affidato ad ingegneri od architetti iscritti nell'elenco di cui al presente articolo salvo che non sussistano particolari giustificati motivi.

5. Per le opere eseguite dagli Enti pubblici il collaudo statico di cui al comma 4 può essere affidato ad un ingegnere o ad un architetto in servizio presso lo stesso ente, prescindendo dall'iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo.

<sup>65</sup> Comma così modificato da LR n. 12 del 2003, art. 13.

<sup>66</sup> Il testo dell'art. 8, comma 3, come modificato dall'art. 130, comma 1 della LR n. 1 del 1993,

della LR 31 ottobre 1986 n. 46 «Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico», è il seguente:

**Art. 8.** Concessione del finanziamento ad Enti pubblici

3. Gli oneri di progettazione, generali e di collaudo, ai fini del calcolo della spesa ammissibile, sono commisurati in base ad aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni, e non sono calcolati sugli importi revisionali; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali.

<sup>67</sup> Il testo dell'art. 24 della LR 31 ottobre 1986 n. 46 «Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico», è il seguente:

**Art. 24.** Opere regionali in concessione

Alle opere regionali eseguite in regime di concessione si applica il disposto dell'art. 4.

L'erogazione del finanziamento per la realizzazione delle opere regionali affidate in concessione a Province, Comuni e loro Consorzi, a Comunità montane e collinari, ai Consorzi di bonifica, ai Consorzi per l'Ufficio di economia e bonifica montana, ai Consorzi idraulici avviene con le modalità prescritte nell'atto di concessione; agli stessi concessionari spetta, a titolo di rimborso delle spese di progettazione, generali e di collaudo, un importo determinato ai sensi dell'art. 8.

<sup>68</sup> Alinea così sostituito da LR n. 12 del 2003, art. 13.

<sup>69</sup> Il testo dell'art. 4 della LR 4 gennaio 1995 n. 3 «Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie», è il seguente:

**Art. 4.** Fidejussioni prestate a favore della Regione

1. Le fidejussioni prestate ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del codice civile, a garanzia di obbligazioni assunte da terzi nei confronti della Regione, devono risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata.

2. Nel caso in cui al rilascio provvedano enti o società, deve essere preventivamente accertato il corretto esercizio dei poteri da parte del sottoscrittore.

3. Le fidejussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

<sup>70</sup> Comma aggiunto da LR n. 12 del 2003 art. 13.

<sup>71</sup> Articolo così modificato da LR n. 12 del 2003 art. 13.

<sup>72</sup> Il Capo III del Titolo II della LR n. 7 del 2000 reca: «Rendicontazione».

<sup>73</sup> Per il testo dell'art. 5 della LR n. 11 del 1999 vedi nota n. 9 all'art. 7.

<sup>74</sup> Il testo dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 «Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali», è il seguente:

**Art. 3.** Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea

Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, nonché quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate, nell'ambito della rispettiva competenza, dai soggetti indicati dall'art. 106 del DPR 24 luglio 1977 n. 616. Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dagli articoli 71, comma 1, e 76 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso.

Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante. Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine è affisso per almeno 20 giorni, all'albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili.

<sup>75</sup> Per il testo dell'art. 3 della legge n. 1 del 1978 vedi nota n. 56 all'art. 66.

<sup>76</sup> Il testo dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942 n. 1150; legge 18 aprile 1962 n. 167; legge 29 settembre 1964 n. 847 ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata», è il seguente:

**Art. 11** - Entro 30 giorni dal ricevimento, il Presidente della Giunta regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara ove occorra, la pubblica utilità nonché l'indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed indica la misura dell'indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto determinata in base ai criteri di cui al successivo art. 16. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati.

Ove il Presidente della Giunta regionale non adempia entro il termine previsto dal precedente comma, il decreto è emesso dal Ministro per i lavori pubblici.

Il decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Foglio degli annunci legali della provincia.

L'ammontare dell'indennità provvisoria è comunicato ai proprietari espropriandi a cura del Presidente della Giunta regionale nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

<sup>77</sup> Il testo dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 «Espropriazioni per causa di utilità pubblica», è il seguente:

**Art. 17** - Approvato dall'Autorità competente il piano di esecuzione, il Prefetto ne ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun Comune in cui deve aver luogo l'espropriazione, nell'Ufficio comunale per il termine di 15 giorni continui.

L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso deve annunziarsi dai Sindaci, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di detti Comuni.

Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali amministrative della Provincia.

<sup>78</sup> Il testo dell'art. 10 della legge n. 865 del 1971 è il seguente:

**Art. 10** - Le Amministrazioni, gli Enti ed i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione per pubblica utilità depositano nella segreteria del comune, nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali sulle quali siano individuate le aree da espropriare, dall'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, nonché dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti.

Il Sindaco notifica agli espropriandi e dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito entro 10 giorni mediante avviso da affiggere nell'Albo del Comune e da inserire nel Foglio degli annunci legali della Provincia. Decorso il termine di 15 giorni dalla data della inserzione dell'avviso nel foglio degli annunci legali, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il Sindaco entro i successivi 15 giorni trasmette tutti gli atti con le deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del Comune, al Presidente della Giunta regionale.

<sup>79</sup> Il testo dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971, come da ultimo modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, è il seguente:

**Art. 12** - Il proprietario espropriando, entro 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al comma 4 dell'art. 11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50% dell'indennità provvisoria determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17.

Nello stesso termine di cui al precedente comma, i proprietari comunicano al Presidente della Giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità provvisoria. In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale ordina all'espropriante, in favore degli espropriandi, il pagamento delle indennità che siano state accettate, ed il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.

La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento

---

delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione in base al solo nulla osta del prefetto, al quale compete l'accertamento della libertà e proprietà dell'immobile espropriato. L'espropriante dispone il pagamento dell'indennità accettata entro 60 giorni dal provvedimento di cui al comma 3.

Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro 60 giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile 1926 n. 686, e successive modificazioni.

A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto.

<sup>80</sup> Il testo dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», è il seguente:

**Art. 47 (R)** Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. (R) L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. (R) La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. (R) Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. (R) Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

<sup>81</sup> Il testo dell'art. 8 della LR 7 maggio 1996 n. 20 «Norme urgenti in materia di personale», come da ultimo modificato dall'art. 17, comma 2 della LR n. 4 del 2000, è il seguente:

**Art. 8.** Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato mediante prova selettiva

1. Per l'attuazione della riforma dell'assetto organizzativo delle strutture e del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali nonché per fare fronte agli adempimenti derivanti da accresciute e nuove competenze, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 88 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 14 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 18 nel profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico, 8 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico, 10 nel profilo professionale di conservatore del Libro fondiario, 10 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale, 2 nel profilo professionale di consigliere geologo, 20 nel profilo professionale di consigliere ingegnere, 6 nel profilo professionale di consigliere urbanista. Il rapporto di lavoro ha durata biennale, prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore biennio.

2. L'assunzione del personale avviene mediante valutazione di titoli nonché superamento di una prova scritta, anche a risposta sintetica, vertente sui seguenti argomenti:

a) *ante*) per il profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale: risoluzione di quesiti in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

a) per il profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico: risoluzione di quesiti in materia di contabilità pubblica, amministrazione del patrimonio, scienza delle finanze;

- b) per il profilo professionale di consigliere programmatico statistico: risoluzione di quesiti in materia di economia politica, politica economica, statistica metodologica ed economica;
- c) per il profilo professionale di conservatore del Libro fondiario: risoluzione di quesiti in materia di pubblicità immobiliare e diritto privato con particolare riguardo ai Libri II, III, IV e VI del Codice civile, diritto tavolare;
- d) per il profilo professionale di consigliere ispettore forestale: risoluzione di quesiti in materia di selvicoltura, botanica forestale, ecologia;
- e) per il profilo professionale di consigliere geologo: risoluzione di quesiti in materia di geologia generale ed applicata, geografia fisica con particolare riguardo al Friuli-Venezia Giulia, legislazione fondamentale in materia geologica;
- f) per il profilo professionale di consigliere ingegnere: risoluzione di quesiti in materia di edilizia pubblica e privata, viabilità, idraulica;
- g) per il profilo professionale di consigliere urbanista: risoluzione di quesiti in materia di pianificazione urbana e territoriale, edilizia pubblica e privata.
- 2 bis. I titoli di studio e di abilitazione richiesti per le assunzioni a contratto in ciascun profilo professionale sono i seguenti:

<b>Profilo</b>	<b>Titolo di studio</b>	<b>professionale</b>
Consigliere giuridico amministrativo legale	Diploma di laurea in	giurisprudenza scienze politiche economia e commercio
Consigliere finanziario contabile economico	Diploma di laurea in	giurisprudenza scienze politiche economia e commercio scienze economiche scienze economiche e bancarie scienze statistiche
Consigliere programmatico	Diploma di laurea in	giurisprudenza scienze politiche economia e commercio scienze economiche scienze economiche e bancarie scienze statistiche
Conservatore del Libro fondiario	Diploma di laurea in	giurisprudenza scienze politiche economia e commercio
Consigliere ispettore forestale	Diploma di laurea in	scienze agrarie scienze forestali scienze naturali ingegneria scienze geologiche scienze biologiche
Consigliere geologo	Diploma di laurea in	scienze geologiche ingegneria mineraria scienze forestali
Consigliere ingegnere	Diploma di laurea in	ingegneria
diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria		laurea in architettura e relativo
Consigliere urbanista	Diploma di laurea in	ingegneria architettura
abilitazione all'esercizio della professione, qualora previsto, o, nei casi consentiti dalla		urbanistica e relativo diploma di

---

legge, certificato di abilitazione provvisoria

3. Fermo restando il disposto di cui al comma 2 *bis*, ai fini dell'assunzione i candidati devono possedere i requisiti generali richiesti per l'accesso agli impieghi dalla normativa regionale o, in carenza, dalla normativa statale vigente in materia.

3 *bis*. Ai fini dell'assunzione, i titoli valutabili di cui al comma 2 sono i seguenti:

a) punteggio conseguito nel diploma di laurea pari o superiore a punti 100:

100: punti 0,20  
101: punti 0,40  
102: punti 0,60  
103: punti 0,80  
104: punti 1  
105: punti 1,20  
106: punti 1,40  
107: punti 1,60  
108: punti 1,80  
109: punti 2  
110: punti 2,20  
110 e lode: punti 2,40;

b) superamento di esami professionali di Stato, qualora non richiesto come requisito per l'accesso, e corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 1,50); i corsi universitari post-laurea sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico;

c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 1,20). Il servizio prestato in attività di insegnamento sarà valutato solo se effettuato almeno in scuole secondarie di secondo grado e in materie attinenti lo specifico profilo professionale di accesso con orario pieno.

3 *ter*. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti, e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia o, in carenza, dal Capo I del DPR 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con deliberazione della Giunta regionale e sono composte da un dipendente regionale con qualifica di dirigente e anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima, con funzioni di presidente, e da due esperti estranei all'Amministrazione regionale. Le funzioni di segreteria sono assolve da dipendenti regionali di qualifica non inferiore a quella di segretario.

5. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

6. Per la valutazione della prova la commissione ha a disposizione 10 punti; il punteggio minimo per il superamento dell'esame è di punti 7. Le graduatorie di merito, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono predisposte sulla base della somma del punteggio ottenuto dai candidati nella prova scritta e di quello attribuito ai titoli. A parità di punteggio totale la preferenza è determinata, nell'ordine, dal maggior punteggio ottenuto nella prova scritta e dal maggior punteggio ottenuto nella valutazione delle singole categorie di titoli di cui al comma 3 *bis*. In quest'ultimo caso la priorità è data, rispettivamente, ai titoli di cui alla lettera a), alla lettera c) ed alla lettera b) del comma 3 *bis*.

7. Al personale assunto ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compati-

bili, le disposizioni previste dalla LR n. 31 del 1988 e successivi provvedimenti esecutivi per il personale assunto con contratto di lavoro a termine.

8. Qualora tra i vincitori vi siano dipendenti regionali, i medesimi sono collocati nella qualifica funzionale di consigliere del ruolo unico regionale anche in soprannumero; i posti eventualmente in soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilità nell'organico del ruolo unico regionale.

8 bis. In relazione al disposto di cui al comma 8 non sono ricompresi nel numero massimo di unità assumibili con rapporto di lavoro a tempo determinato i dipendenti regionali risultati vincitori, con conseguente scorrimento della relativa graduatoria sino alla copertura dei posti in tal modo ancora disponibili.

<sup>82</sup> Il testo dell'art. 40, comma 11 della LR 31 dicembre 1999 n. 30 «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia», come modificato dall'art. 7, comma 134 della LR n. 4 del 2001, è il seguente:

**Art. 40.** Norme transitorie

11. In fase di prima attuazione le attribuzioni dell'Istituto faunistico regionale sono svolte dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

A fronte delle urgenti necessità connesse allo svolgimento delle nuove attribuzioni demandate dalla presente legge, nonché in attesa di definire la necessaria dotazione organica di personale con professionalità faunistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per qualifiche non superiori a quella di consigliere e per una durata massima di due anni rinnovabili per una sola volta per un ulteriore biennio, nel numero massimo di 12 unità; l'assunzione avviene tenuto conto dei titoli di studio e anche delle esperienze maturate nel settore faunistico.

<sup>83</sup> La legge 24 giugno 1997 n. 196, reca: «Norme in materia di promozione dell'occupazione».

<sup>84</sup> Il testo dell'art. 33 della LR n. 46 del 1986 è il seguente:

**Art. 33.** Elenco regionale dei collaudatori

È istituito presso la Direzione regionale dei lavori pubblici l'elenco regionale di collaudatori. L'elenco è suddiviso nelle seguenti due sezioni, nelle quali possono essere iscritti, a domanda, rispettivamente:

I) Ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno 10 anni alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza, o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno 10 anni, nei rispettivi albi professionali;

II) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno 10 anni alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza, o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno 10 anni, nei rispettivi albi professionali.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità di 10 anni di cui al precedente comma, è ammesso il cumulo del periodo di iscrizione ininterrotta nel rispettivo albo professionale con il periodo di attività svolta in rapporto di pubblico impiego.

<sup>85</sup> Il testo dell'art. 7 della LR n. 27 del 1988 è il seguente:

**Art. 7.** Elenco regionale dei collaudatori di opere strutturali

1. È istituito presso la Direzione regionale dei lavori pubblici un elenco regionale dei collaudatori di opere strutturali.

2. Nell'elenco possono essere iscritti, a domanda, ingegneri ed architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici e privati, che abbiano acquisito una specifica esperienza nella materia e che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

3. Per la formazione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 1, la Direzione regionale dei lavori pubblici si avvale della commissione di cui all'art. 35 della LR 31 ottobre 1986 n. 46.

4. Nei territori di cui all'art. 1, comma 1 il collaudo statico, di cui all'art. 7 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, è affidato ad ingegneri od architetti iscritti nell'elenco di cui al presente articolo salvo che non sussistano particolari giustificati motivi.

5. Per le opere eseguite dagli Enti pubblici il collaudo statico di cui al comma 4 può essere affidato ad un ingegnere o ad un architetto in servizio presso lo stesso Ente, prescindendo dall'iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo.

<sup>86</sup> Il testo dell'art. 46, comma 1, lettera i) del DPR n. 445 del 2000 è il seguente:

**Art. 46 (R)** Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni.

<sup>87</sup> La LR 26 agosto 1983 n. 74, reca: «Norme di finanziamento, di integrazione e di interpretazione di leggi regionali in materia di agricoltura».

<sup>88</sup> La LR 30 dicembre 1985 n. 54, reca: «Finanziamento di opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. Nuove norme di procedura per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale».

<sup>89</sup> La LR 30 gennaio 1986 n. 5, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986)».

<sup>90</sup> La LR 6 giugno 1986 n. 24, reca: «Norma transitoria di integrazione della LR 30 dicembre 1985 n. 54, in materia di procedura per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale. Abrogazione della LR 25 novembre 1965 n. 28 e successive modifiche e integrazioni».

<sup>91</sup> Per il titolo della LR n. 46 del 1986 vedi nota n. 51 all'art. 56.

<sup>92</sup> Il testo dell'art. 7 della LR n. 27 del 1988, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 7.** Elenco regionale dei collaudatori di opere strutturali

1. *abrogato*

2. *abrogato*

3. *abrogato*

4. Nei territori di cui all'art. 1, comma 1, il collaudo statico, di cui all'art. 7 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, è affidato ad ingegneri od architetti iscritti nell'elenco di cui al presente articolo salvo che non sussistano particolari giustificati motivi.

5. Per le opere eseguite dagli Enti pubblici il collaudo statico di cui al comma 4 può essere affidato ad un ingegnere o ad un architetto in servizio presso lo stesso Ente, prescindendo dall'iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo.

<sup>93</sup> La LR 1° settembre 1989 n. 24, reca: «Proroga di termini contenuti nelle leggi regionali d'intervento nelle zone terremotate. Modifica alla LR 31 ottobre 1986 n. 46, concernente la disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico».

<sup>94</sup> La LR 6 novembre 1995 n. 42, reca: «Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse».

<sup>95</sup> La LR 4 luglio 1997 n. 23, reca: «Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale».

<sup>96</sup> La LR 9 novembre 1998 n. 13, reca: «Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate».

<sup>97</sup> La LR 15 febbraio 1999 n. 4, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)».

<sup>98</sup> La LR 15 febbraio 2000 n. 1, reca: «Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio,

---

di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale».